

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2023-4375 del 01/09/2023
Oggetto	Procedimento MOPPA3896 - Ditta ACR di Reggiani s.p.a. - Variante sostanziale alla Concessione per la derivazione di acqua pubblica sotterranea in Comune di Mirandola (MO) ad uso industriale, igienico e assimilati ed irrigazione aree verdi presso l'impianto di Via Statale 162. Regolamento Regionale n. 41/2001 <i>l.</i> artt.6, 31.
Proposta	n. PDET-AMB-2023-4510 del 31/08/2023
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena
Dirigente adottante	VALENTINA BELTRAME

Questo giorno uno SETTEMBRE 2023 presso la sede di Via Giardini 472/L - 41124 Modena, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena, VALENTINA BELTRAME, determina quanto segue.

Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena

OGGETTO: Procedimento MOPPA3896 - Ditta ACR di Reggiani s.p.a. - Variante sostanziale alla Concessione per la derivazione di acqua pubblica sotterranea in Comune di Mirandola (MO) ad uso industriale, igienico e assimilati ed irrigazione aree verdi presso l'impianto di Via Statale 162. Regolamento Regionale n. 41/2001 - artt.6, 31.

La Responsabile

Richiamate:

- la concessione di derivazione di acqua pubblica sotterranea rilasciata alla ditta ACR DI REGGIANI S.P.A. (CF: 00778780361) con atto DET-AMB-2021-5535 del 04/11/2021 per un quantitativo massimo di 33.595 mc/anno ad uso industriale (30.000 mc/anno) igienico e assimilati (3.000 mc/anno) e irrigazione aree verdi aziendali (595 mc/anno);
- l'istanza di variante sostanziale alla concessione presentata dalla medesima ditta in data 17/10/2022, assunta a protocollo n. PG/2022/169470, relativa alla perforazione di un ulteriore pozzo e contestuale aumento del volume massimo autorizzato per i soli usi igienico e assimilati ed irrigazione aree verdi, rispettivamente di mc/anno 23.633,28 e mc/anno 1260, per l'ampliamento dell'attività aziendale con la realizzazione di un nuovo impianto di frantumazione inerti e conseguente incremento del fabbisogno idrico per le opere di mitigazione ambientale previste dal progetto (impianti di umidificazione per abbattimento polveri aerodisperse ed irrigazione di una barriera a verde);

Considerato che:

- secondo l'art. 31 del Regolamento Regionale 41/2001 le domande di variante sostanziale sono assoggettate alla procedura prevista per il rilascio di nuova concessione;
- le caratteristiche della derivazione hanno ricondotto l'iter istruttorio della procedura di ordinaria, di cui agli art. 5 e 6 del R.R. n. 41/2001;

Richiamata la determinazione n. DET-AMB-2023-1689 del 03/04/2023 con la quale è stata rilasciata alla ditta l'autorizzazione alla perforazione del nuovo Pozzo P3 previo espletamento di istruttoria tecnico-ambientale ai sensi delle vigenti norme regionali;

Verificato che il nuovo pozzo è stato realizzato in accordo alle prescrizioni impartite dall'atto di cui al punto precedente, come da comunicazione di fine lavori ed allegata documentazione tecnica acquisita con prot. PG/2023/137904 del 08/08/2023;

Dato atto che:

- ai sensi degli artt. 9 e art. 36, comma 4, del R.R. 41/2001 deve essere richiesto il parere dell'Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po in ordine alla compatibilità della derivazione con il Piano di Gestione del

distretto idrografico (e successivi riesami e aggiornamenti) e con l'equilibrio del corpo idrico interessato;

- la medesima Autorità ha approvato con le Delibere 8/2015 e 3/2017 la c.d. Direttiva Derivazioni, applicata al territorio della Regione Emilia-Romagna con D.G.R. n. 1195/2016, che introduce la metodologia di valutazione "ERA" che rappresenta lo strumento con cui il Servizio concedente può, nel corso dell'istruttoria, effettuare la valutazione ex ante delle derivazioni d'acqua pubblica, in questo caso riferito al volume chiesto in aumento, al fine di determinare preventivamente eventuali impatti sull'equilibrio idrologico;

- l'espressione del parere di competenza dell'Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume PO non è necessaria nei casi in cui la garanzia dell'equilibrio del bilancio idrico possa ritenersi verificata sulla base dei criteri di cui al suddetto "Metodo Era";

Considerato che:

- nelle more dell'approvazione del II° aggiornamento del Piano di Gestione del Distretto idrografico del fiume Po per il ciclo sessennale di pianificazione 2021 - 2027, il Segretario Generale facente funzione dell'Autorità di Bacino ha adottato, con decreto n. 94/2022, le misure di salvaguardia;

- ai sensi del Decreto 94/2022 "è fatto divieto di rilasciare concessioni, autorizzazioni e/o nulla osta relativi ad attività di trasformazione del territorio che siano in contrasto con gli obiettivi di qualità ed i contenuti di cui al programma di misure contenute nel II° Aggiornamento del Piano" in fase di approvazione;

Accertato che, in seguito alla valutazione del metodo ERA ai sensi della D.G.R. n. 1195/2016 e dei contenuti di cui alla D.G.R. 2293/2021, il prelievo ricade nello stato di ATTRAZIONE e pertanto l'utenza risulta compatibile con l'equilibrio del bilancio idrico e non pregiudica il mantenimento o il raggiungimento degli obiettivi definiti per il corpo idrico interessato dal prelievo;

Dato atto che è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 349 del 23/11/2022 l'estratto della domanda di variante sostanziale alla concessione senza che nei termini previsti dal predetto avviso siano pervenute osservazioni né opposizioni;

Verificato che il richiedente ha versato:

- ai sensi dell'art. 153 della L.R. n. 3/99, l'importo dovuto (€ 230,00) per l'espletamento dell'istruttoria della domanda di concessione in oggetto;

- in data 29/08/2023 € 375,85 quale integrazione del deposito cauzionale già versato in precedenza per € 2442,03;

Accertato che l'area prevista per la perforazione del pozzo non ricade in un sito appartenente alla Rete Natura 2000;

Verificato, in ordine all'aumento del prelievo richiesto, che:

- non sussistono fonti di approvvigionamento idrico alternative per lo svolgimento dell'attività aziendale in rapporto agli utilizzi previsti;

- i volumi idrici richiesti in aumento rispettano i requisiti di congruità con il fabbisogno idrico in rapporto all'utilizzo previsto, valutata anche l'adozione di tecniche di irrigazione e di abbattimento polveri tali da garantire un razionale utilizzo della risorsa, pur non essendo possibile il ricorso al riuso;

Acquisito ai sensi dell'art. 12 del Regolamento regionale n. 41/2001, con prot. PG/2023/47673 del 27/03/2023, il parere favorevole del Servizio Pianificazione Urbanistica Territoriale e Cartografica della Provincia di Modena, relativamente alla compatibilità dell'utilizzazione della risorsa idrica con le disposizioni dei piani di livello provinciale;

Verificato che

- ai fini della determinazione del corrispettivo dovuto quale canone annuo, la destinazione della risorsa rientra nella tipologie di d'uso "industriale", "irrigazione di attrezzature sportive e di aree destinate a verde" ed "Igienico e assimilati" di cui, rispettivamente, alle lettere c), d) f) del comma 1 dell'art. 152, della L. R. 3/1999 e s.m.i.;

- la variante non comporta aumento tariffario del canone annuo previsto;

- il concessionario ha corrisposto il canone di concessione dell'anno in corso ed è in posizione regolare nei confronti dei versamenti delle annualità precedenti;

Visti:

- il Regio Decreto 11/12/1933, n. 1775;
- il Regolamento Regionale 20/11/2001, n. 41;
- il Decreto Legislativo 3/4/2006, n. 152 e ss. mm. ii.;
- le norme del Piano di Tutela delle Acque dell'Emilia Romagna, approvato con Deliberazione dell'Assemblea Legislativa n. 40 in data 21/12/2005;
- la Legge Regionale 21 aprile 1999, n. 3;
- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13, con cui la Regione ha disposto che le funzioni regionali in materia di demanio idrico siano esercitate tramite l'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (A.R.P.A.E.) a far data dal 01.05.2016;
- la Legge Regionale 30/4/2015, n. 2, in particolare l'art.8;
- le deliberazioni della Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 65/2015, 787/2014, n. 1781/2015, n. 2067/2015, n. 1195/2016, n. 2293/2021 e n. 1060/2023;
- la legge n. 241/1990 e s.m.i.
- il Decreto Legislativo n. 33/2013;
- la DDG n. 75/2021 - come da ultimo modificata con la D.D.G. n. 163 del 22/12/2022 - di approvazione dell'Assetto organizzativo analitico e del documento Manuale organizzativo di Arpae Emilia-Romagna;
- la DDG Arpae n. 100/2022 di aggiornamento della designazione dei responsabili trattamento dati personali ai sensi della vigente

normativa RGDP;

Dato atto che:

- come previsto dalla Deliberazione del Direttore Generale n. D.D.G. n. 100 del 20.07.2022, il titolare del trattamento dei dati personali forniti dal proponente è il Direttore generale di ARPAE Dott. Giuseppe Bortone;
- il soggetto attuatore degli adempimenti previsti dalla normativa in materia di trattamento dei dati personali è la Responsabile dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Centro Dr.ssa Valentina Beltrame e che le informazioni di cui all'art.13 del d.lgs. 196/2003 sono contenute nell'Informativa per il trattamento dei dati personali consultabile presso la segreteria di ARPAE SAC di Modena, con sede in Modena, via Giardini n.472 e disponibile sul sito istituzionale, su cui è possibile anche acquisire le informazioni di cui agli artt. 12, 13 e 14 del regolamento (UE) 2016/679 (RGDP);
- **Su proposta** della Responsabile del procedimento Dr.ssa Angela Berselli Incaricata di Funzione Polo Specialistico Demanio acque dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Centro Arpae;

Per quanto precede:

DETERMINA

a) **di rilasciare** alla ditta ACR di Reggiani S.p.a. con sede legale in Via Statale Nord n° 162, Mirandola (MO) - CF: 00778780361, fatti salvi i diritti dei terzi, la concessione per la derivazione di acqua pubblica sotterranea mediante N° 3 pozzi su terreno di proprietà, per uso industriale, igienico e assimilati ed irrigazione aree verdi - Proc. MOPPA3896;

b) **di stabilire** che l'utilizzo della risorsa sotterranea sarà consentito unicamente per gli usi stabiliti nel disciplinare allegato, per un quantitativo massimo di mc/anno **58.488,23 mc/anno** con una portata nominale di esercizio di **1,9 litri/sec.**

c) **di approvare** il disciplinare allegato, parte integrante della presente determinazione sottoscritto per accettazione dal concessionario in data 30/08/2023, in cui sono contenuti gli obblighi e le condizioni da osservare nell'esercizio della concessione, nonché la descrizione e le caratteristiche tecniche delle opere di presa;

d) **di stabilire** che la concessione è valida fino al **31.12.2032**;

e) **di dare atto** che i canoni annuali di concessione, il deposito cauzionale e le spese di istruttoria sono introitati su appositi Capitoli del Bilancio della Regione Emilia-Romagna;

f) **di stabilire** che:

- in caso di mancato pagamento dei canoni si procederà al recupero coattivo degli stessi secondo quanto previsto dall'art. 51 della L.R. 22.12.2009, n. 24;

- ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento si procederà alla pubblicazione sul sito web di www.arpae.it nella sezione "Amministrazione trasparente";

- il presente provvedimento di concessione, redatto in forma di scrittura privata non autenticata, è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, poiché l'imposta di cui all'art. 5 del DPR 26/04/86, n. 131 risulta inferiore a euro 200,00;

g) **di dare conto** che l'originale del presente provvedimento è conservato presso l'archivio informatico di questo Servizio Autorizzazioni e Concessioni e ne viene consegnata al concessionario una copia;

h) **di ricordare** che tutte le derivazione afferenti ai corpi idrici individuati ai sensi della Direttiva 2000/60/CE sono soggette a verifica di congruità agli obiettivi da raggiungere al 2027. Qualora tale verifica rilevi la non congruità agli obiettivi sopracitati si dovrà procedere alla modifica delle condizioni fissate dal relativo disciplinare o alla revoca dell'atto concessorio;

i) **di informare** che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione, nel termine di 60 giorni dalla notifica, al Tribunale delle Acque Pubbliche e al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140, 143 e 144 del R.D. n. 1775/1933, all'Autorità giurisdizionale amministrativa per controversie aventi ad oggetto atti e provvedimenti relativi a rapporti di concessione di beni pubblici, ai sensi del D. Lgs. n. 104/2010, art. 133 comma 1 lettera b), nonché all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda le controversie concernenti canoni ed altri corrispettivi

La Responsabile del Servizio Autorizzazioni e
Concessioni di ARPAE Modena
Dott.ssa Valentina Beltrame

DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE

ALLEGATO PARTE INTEGRANTE

ARPAE

Servizio Concessioni e Autorizzazioni (S.A.C.) di Modena

Unità Demanio Acqua

DISCIPLINARE DI CONCESSIONE

contenente gli obblighi e le condizioni cui dovrà essere vincolata la concessione per la derivazione di acqua pubblica sotterranea con procedura ordinaria assentita alla ditta ACR di Reggiani S.p.a. con sede legale in Via Statale Nord n° 162, Mirandola (MO) - CF: 00778780361 codice procedimento MOPPA3896.

ART. 1 - QUANTITATIVO DEL PRELIEVO

Il quantitativo di acqua derivabile, riferito alla derivazione complessiva costituita da n° 3 pozzi, meglio dettagliati al successivo art. 3, è il seguente:

- portata nominale media di prelievo: **1,9 litri/s;**
- quantitativo massimo complessivo di prelievo dell'utenza **58.488,23 m³/anno**

ART. 2 - DESTINAZIONE D'USO DELL'ACQUA

L'acqua può essere utilizzata esclusivamente per le seguenti attività ed usi presso la sede dell'azienda sita in Via Statale 162 a Mirandola:

- uso industriale (confezionamento calcestruzzo): mc /anno 30.000,
- uso igienico e assimilati (lavaggio cassonetti, pulizia strade con autospazzatrice, attività di bonifica, abbattimento polveri c/o nuovo impianto trattamento inerti, nuovo impianto lavaggio terre): 26.633,28 mc/anno;
- uso irrigazione aree verdi (barriera a verde nuovo impianto frantumazione inerti, verde aziendale) mc/anno 1.855;

ART. 3 - LOCALIZZAZIONE DEL PRELIEVO E DESCRIZIONE DELLE OPERE DI DERIVAZIONE

I dati tecnici delle opere di presa sono riassunti nel quadro seguente:

Denominazione Pozzo	MOPPA3896-P1 (esistente)	MOPPA3896-P2 (esistente)	MOPPA3896-P3 (nuovo pozzo)
Dati catastali NCT Comune di MIRANDOLA	Foglio 31, Mappale 96	Foglio 31, Mappale 20	Foglio 31, Mappale 127
Coordinate UTM RER	X= 663544; Y= 976867;	X= 663576; Y= 976999;	X= 663572; Y= 977404;
Anno di costruzione	1998	1977	2023
Materiale colonna	PVC	PVC	PVC
Diametro	mm 160	mm 200	mm 180
Profondità	29 m	29 m	29 m
Finestrature	Monofalda -20 ÷ -28	Monofalda -20 ÷ -28	Monofalda -20 ÷ -28
Potenza elettropompa	4,0 kW	5,5 kW	5,5 kW
Avampozzo	Presente, manufatto interrato	Presente, manufatto interrato	sez. quadrata 1,5 x 1,5 x 1,0 m

Portata massima	4,0 l/sec	5,0 l/sec	5,5 l/sec
-----------------	-----------	-----------	-----------

ART. 4 - DURATA DELLA CONCESSIONE

4.1 la durata della concessione è stabilita in un periodo non superiore a dieci anni ed avrà scadenza in data **31/12/2032**, fatto salvo il diritto del concessionario alla rinuncia ed alla richiesta di ulteriore rinnovo qualora ne ricorra la necessità, con motivazione documentata.

4.2 Qualora vengano meno i presupposti in base ai quali la derivazione è stata autorizzata, è facoltà del Servizio concedente di:

- dichiarare la decadenza della concessione, al verificarsi di uno qualsiasi dei fatti elencati all'art. 32, comma 1, del R.R. 41/2001;
- di revocarla, ai sensi dell'art. 33 del R.R. 41/2001, senza che il concessionario abbia diritto a compensi o indennità alcuna.

ART. 5 - RINNOVO DELLA CONCESSIONE

5.1 Qualora all'approssimarsi del termine della concessione persistano i fini della derivazione, sarà cura del concessionario **presentare istanza di rinnovo prima della sua scadenza**.

5.2 Nel caso in cui il concessionario non intenda procedere al rinnovo della concessione dovrà darne comunicazione a questo Servizio prima della scadenza della stessa. In questo caso, per quanto riguarda gli adempimenti necessari, vale quanto indicato all'art. 8, punto 6 del presente disciplinare.

ART. 6 - CANONE DELLA CONCESSIONE

6.1 Il canone della concessione per l'anno 2023 è pari a **€ 2.820,88** che risulta già versato; il concessionario è tenuto a corrispondere il canone per le annualità successive **entro il 31 marzo** di ogni anno, adeguato con la percentuale dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati accertate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) disponibili sul sito istituzionale dell'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno, a meno che i canoni non vengano rivisti con deliberazione della Giunta Regionale.

6.3 Il Concessionario è tenuto al pagamento del canone annuo anche se non può o non vuole fare uso in tutto o in parte dell'acqua concessa, fatto salvo il diritto di rinuncia, nel qual caso l'obbligo del pagamento del canone cessa al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia.

6.4 La sospensione dei prelievi disposta dalle Amministrazioni competenti, qualora non superi i tre mesi, non dà luogo a riduzione del canone annuo.

6.5 Il mancato pagamento di due annualità del canone è causa di decadenza del diritto a derivare.

ART. 7 - DEPOSITO CAUZIONALE

7.1 L'importo della cauzione definitiva, a garanzia degli obblighi e delle condizioni della concessione, è pari ad una annualità del canone e pertanto quantificato in **€ 2.820,88**; il concessionario ha versato in precedenza €

2442,03 a titolo di depòsito cauzionale, pertanto il suddetto deposito deve essere integrato con versamento pari a € 378,85.

7.2 Alla cessazione definitiva, per qualsiasi motivo, della concessione, il deposito viene restituito dietro domanda scritta oppure può essere incamerato per accertata morosità.

ART. 8 - OBBLIGHI E CONDIZIONI PARTICOLARI CUI E' ASSOGGETTATA LA DERIVAZIONE

8.1 Cartello identificativo

Il concessionario è obbligato ad apporre mediante adesivo su un cartello identificativo o altro sistema di segnalazione, sull'opera di presa, o nelle sue immediate prossimità, il codice QR che rimanda ai dati identificativi della derivazione.

Il codice verrà fornito unitamente alla determinazione di concessione.

Il cartello identificativo deve rimanere in loco per tutta la durata della concessione.

8.2 Dispositivo di misurazione

- **Il concessionario deve attrezzare il pozzo con idoneo dispositivo misuratore dei quantitativi prelevati in metri cubi.**
- Il concessionario dovrà comunicare entro il 31 gennaio di ogni anno il quantitativo di acqua prelevato in metri cubi alle seguenti Amministrazioni:

- ARPAE - SAC di Modena PEC aoomo@cert.arpa.emr.it

- REGIONE EMILIA-ROMAGNA - Servizio Tutela e Risanamento Risorsa Acqua, aria e Agenti Fisici PEC ambpiani@postacert.regione.emilia-romagna.it

- AUTORITA' DI BACINO DEL FIUME PO PEC protocollo@postacert.adbpo.it

Il concessionario è tenuto inoltre a :

- mantenere in efficienza la strumentazione tecnica installata;
- consentire al personale addetto al controllo l'accesso agli strumenti di misura ed alle informazioni raccolte e registrate;
- comunicare tempestivamente, anche per vie brevi, a questo Servizio concedente l'interruzione della registrazione per guasto della strumentazione o per interventi di manutenzione ed i tempi previsti per il ripristino.

8.3 Variazioni

Ogni variazione relativa alle opere di prelievo, ivi compresa la sostituzione e/o il posizionamento della pompa e la modifica della destinazione d'uso dell'acqua derivata, deve essere preventivamente richiesta al Servizio concedente, che valuterà se autorizzarla. La variazione della destinazione d'uso dell'acqua, senza il preventivo assenso del Servizio, dà luogo a decadenza della concessione.

Ogni variazione relativa alla titolarità della concessione o a cambio di residenza dovrà essere tempestivamente comunicata al Servizio concedente.

8.4 Stato delle opere

Le opere di prelievo devono essere mantenute in condizioni di efficienza ed in buono stato. La ditta titolare della concessione è responsabile in ogni momento del loro mantenimento in condizioni di sicurezza affinché risultino innocue ai terzi.

E' fatto assoluto divieto di utilizzare il pozzo per scarico di liquami o di altre sostanze. Il titolare è responsabile di eventuali utilizzazioni abusive di acqua ed inquinamenti della stessa anche da parte di terzi.

8.5 Sospensioni del prelievo

Il concessionario dovrà sospendere ogni prelievo, qualora gli venga comunicato il divieto di derivare acqua.

8.6 Cessazione dell'utenza (Titolo III del R.R. n. 41/2001)

Le opere di derivazione non possono essere abbandonate senza aver provveduto alla loro disattivazione a regola d'arte.

Nei casi di decadenza, revoca, rinuncia o nel caso che non si intenda rinnovare la concessione, la ditta titolare è tenuta a comunicare al S.A.C. di Modena la cessazione d'uso del/dei pozzo/i entro tre mesi dalla sua dismissione ed a porre in atto tutte quelle operazioni tecniche affinché la chiusura non alteri la qualità ed il regime dell'acquifero con il ripristino dei luoghi allo stato originale.

Questo Servizio può consentire il mantenimento dei pozzi, su richiesta del concessionario, qualora :

1. sia garantito il non utilizzo del pozzo attraverso la rimozione della pompa di emungimento dell'acqua;
2. l'imbocco sia chiuso mediante l'apposizione di tamponi localizzati, controllabili dal Servizio ARPAE competente;
3. sussistano motivate argomentazioni di opportunità di successivo impiego dell'opera previo ottenimento di nuova concessione.

8.7 Sub-concessione

E' vietato cedere a terzi, in tutto o in parte, la risorsa idrica oggetto della presente concessione. L'inosservanza di tale divieto comporta la decadenza dal diritto a derivare.

ART. 9 - VERIFICA DI CONGRUITA' AGLI OBIETTIVI DI QUALITA' PER TUTTI I CORPI IDRICI

9.1 La derivazione in argomento, afferente al corpo idrico di cui trattasi, individuato ai sensi della Direttiva 2000/60/CE, sarà soggetta a verifica di congruità agli obiettivi da raggiungere al 2021 e al 2027, come disposto dalla D.G.R. n. 1195/2016.

9.2 Qualora tale verifica dovesse rilevare la non congruità agli obiettivi sopra citati, si procederà alla modifica delle condizioni fissate nel presente disciplinare e/o alla revoca della concessione, senza che ciò possa dar luogo alla corresponsione di indennizzi da parte della pubblica amministrazione, fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione.

ART. 10 - OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI

Il concessionario è tenuto alla piena ed esatta osservanza di tutte le prescrizioni legislative e regolamentari poste a tutela degli aspetti qualitativi e quantitativi della risorsa idrica.

Firma per accettazione

[SOTTOSCRITTO CON FIRMA DIGITALE IN DATA
30/08/2023 - ASSUNTO AGLI ATTI CON
PG/2023/147366]

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.